

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Legge di stabilità 2017: misure a sostegno della genitorialità**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **la L. 11.12.2016 n. 232** (legge di bilancio 2017) **dispone la proroga di alcuni istituti già introdotti in via sperimentale a sostegno della genitorialità**, quali: i) **il congedo obbligatorio del padre lavoratore**; ii) i c.d. **"voucher baby sitting"** ed **il contributo per gli asili nido**. Inoltre, **a partire dall'1.1.2017 viene introdotto il c.d. "premio alla nascita" di 800,00 euro**, che: i) può essere **richiesto dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza** o all'atto dell'adozione, presentando all'INPS un'apposita domanda; ii) **è corrisposto in un'unica soluzione**, indipendentemente dal reddito del richiedente; iii) **non concorre alla formazione del reddito complessivo** di cui all'art. 8 del TUIR. Viene altresì istituito, a partire dall'anno 2017, **un buono di 1.000,00 euro**, volto a **sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni**, nati a partire dall'1.1.2016 e **affetti da gravi patologie croniche**. L'agevolazione è **spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati**, nonché per l'introduzione di **forme di supporto presso la propria abitazione**, previa presentazione, da parte del genitore richiedente, **dell'idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta alle strutture indicate**. Il **buono non è cumulabile**: i) con la **detrazione IRPEF del 19%** (ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 266/2005) **per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido** per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi; ii) **con i contributi concessi alla madre lavoratrice, finalizzati all'acquisto di servizi di baby-sitting** (voucher baby sitting) o necessari a **fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per**

**l'infanzia o dei servizi privati accreditati.**

## **PREMIO ALLA NASCITA**

La legge di stabilità 2017 stabilisce che, **a decorrere dall'1.1.2017, è riconosciuto un "premio alla nascita" di 800,00 euro che - non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR - ed è corrisposto dall'INPS:**

- in **un'unica soluzione** (una tantum),
- su **domanda della futura madre;**
- al **compimento del settimo mese di gravidanza** o all'atto dell'adozione.

### **Osserva**

Il **premio spetta indipendentemente dal reddito del richiedente**, in quanto **la norma non pone delle limitazioni in tal senso.**

Conseguentemente, a partire dall'anno 2017, al compimento del settimo mese di gravidanza, le future mamme **potranno presentare all'INPS un'apposita domanda per richiedere il nuovo premio.**

## **CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE**

La legge di stabilità 2017 dispone, inoltre, la **proroga per il biennio 2017-2018, del c.d. "congedo obbligatorio" per il padre lavoratore dipendente**, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

### **Osserva**

Si rammenta, al riguardo che, **l'istituto in commento era stato previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015** (art. 4 co. 24, lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92) e, **per l'anno 2016** (art. 1 co. 205 della L. 28.12.2015 n. 208).

La norma in esame stabilisce che **le giornate di congedo obbligatorio**, da fruire anche in via non continuativa:

- per **l'anno 2017 siano pari a 2**
- per **l'anno 2018 siano aumentate a 4.**

In relazione al congedo obbligatorio trova applicazione la disciplina attuativa disposta dal DM 22.12.2012 secondo cui, **per la fruizione dell'istituto in esame:**

- il padre debba **comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirla**, con **un anticipo non minore di 15 giorni**, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
- la forma scritta della comunicazione possa essere **sostituita dall'utilizzo**, ove presente, **del sistema informativo aziendale** per la richiesta e la gestione delle assenze;
- il **datore di lavoro comunichi all'INPS le giornate di congedo fruita** attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.

#### Osserva

Si segnala, altresì, che per l'anno 2018 **il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno**, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, **in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima**.

### **BUONO NIDO**

La legge di bilancio 2017 introduce, sempre a partire dall'anno 2017, una **nuova misura volta a sostenere le famiglie con figli:**

- **di età compresa tra 0 e 3 anni;**
- **nati a partire dall'1.1.2016 e;**
- affetti da **gravi patologie croniche**.

Anno	Risorse stanziare
<b>2017</b>	<b>144 milioni di euro</b>
<b>2018</b>	<b>250</b>
<b>2019</b>	<b>300</b>
<b>2020 (e successivi)</b>	<b>330</b>

#### Osserva

A presidio del rispetto del limite di spesa, inoltre, **l'INPS monitorerà i maggiori oneri derivanti dall'istituto in esame e, in caso di scostamento** anche potenziale rispetto al limite di spesa programmato, **non prenderà in considerazione ulteriori domande**.

Il buono in commento **è corrisposto dall'INPS:**

- nella **misura di 1.000,00 euro su base annua**, parametrato a undici mensilità;
- per il **pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati**, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione;

- al **genitore richiedente**, nei limiti delle risorse annuali disponibili, **previa presentazione dell'idonea documentazione** che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta alle strutture indicate;
- per **un massimo di 3 anni**, considerato che **il buono si riferisce ai bambini da 0 a 3 anni**.

Ai sensi del co. 355, **il buono nido non è cumulabile:**

- ✓ con **la detrazione IRPEF del 19%** (art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266) **per le spese documentate** sostenute dai genitori per il **pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido** per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;
- ✓ con i **contributi concessi alla madre lavoratrice**, finalizzati all'acquisto di **servizi di baby-sitting** (c.d. "voucherbaby sitting") o necessari a fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

#### **Osserva**

Le **modalità di attribuzione del buono nido in esame saranno definite con un apposito DPCM**, da adottare entro il 31.1.2017.

### **VOUCHER BABY SITTING E CONTRIBUTO ASILI NIDO**

La **legge di stabilità 2017 proroga, per gli anni 2017-2018, le misure a sostegno della genitorialità consistenti:**

- **nei c.d. "voucher baby sitting" e;**
- **nel contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (asili nido).**

Le risorse messe a disposizione **per il rifinanziamento dei benefici in questione ammontano**, per ciascun anno (2017-2018):

- **a 40 milioni di euro**, per le **lavoratrici dipendenti e;**
- **a 10 milioni di euro** per le **madri lavoratrici** autonome o imprenditrici

I c.d. "voucher baby sitting" e il contributo asili nido **spettano**, nella misura di 600,00 euro mensili, **alle lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità e abbiano diritto al congedo parentale.**

#### **Osserva**

Anche le lavoratrici part- time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (circ. INPS 16.10.2014 n. 169).

Si precisa, inoltre, che **i benefici in questione sono erogati in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale** ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli **la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio** per il quale il contributo è concesso

Sono **destinatari del beneficio le lavoratrici:**

- **dipendenti del settore privato** e pubblico;
- **iscritte alla Gestione Separata;**
- **autonome o imprenditrici** - comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali e pescatrici - ai sensi dell'art. 1 co. 283 della L. 208/2015, attuato dal DM 1.9.2016.

**Oltre alle lavoratrici in fase di gestazione** sono escluse quelle:

- ✓ **esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi** per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- ✓ **che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche** relative ai diritti ed alle pari opportunità

L'interessata **deve presentare domanda all'INPS:**

- **entro il 31 dicembre di ciascun anno;**
- esclusivamente **tramite modalità telematiche;**
- accedendo al **sito web istituzionale mediante il PIN dispositivo** o **tramite patronato.**

#### **Osserva**

Resta ovviamente inteso che, **nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli dovrà presentare una domanda per ogni figlio.**

Nella domanda la madre lavoratrice deve:

- indicare di quale **dei due benefici intende fruire;**

#### **Osserva**

Nel caso in cui opti per il contributo asili nido, **è necessario che indichi la struttura presso la quale è stato iscritto il minore.**

Si precisa che **la scelta del beneficio non può essere variata**, salvo la presentazione di una

nuova domanda, **che comporta revoca della precedente, entro i limiti temporali di presentazione** (circ. INPS 12.12.2016 n. 216).

- indicare il **periodo di fruizione del beneficio**, specificando il numero di mesi e dichiarare contestualmente di rinunciare ad un corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
- dichiarare di **aver presentato la dichiarazione ISEE valida**.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto **è pubblicato sul sito dell'INPS ed è consultabile mediante accesso personale della lavoratrice** alla procedura di presentazione della domanda. Inoltre, il **provvedimento è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** oppure non certificata, **a seconda di quanto indicato nella domanda**.

#### **Osserva**

Nel primo caso (notifica a mezzo PEC), l'efficacia recettizia del provvedimento **decorre dalla data di trasmissione dello stesso a mezzo PEC**, nel secondo caso (notifica a mezzo mail non certificata), l'efficacia recettizia **decorre dall'accesso in procedura per la visualizzazione del provvedimento** e, comunque, dal 61° giorno successivo alla presentazione della domanda.

In caso di accoglimento della domanda, il **periodo di fruizione dei contributi in esame è di:**

- **6 mesi**, da fruire **negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità**, per le madri lavoratrici dipendenti;
- **3 mesi**, da fruire **negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità** per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata;
- **3 mesi**, da richiedere **al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità** e nei 3 mesi successivi ovvero **entro il primo anno di vita del bambino**, per le lavoratrici autonome o imprenditrici

Il **contributo è erogato diversamente, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati**.

<b>Tipologia di servizio</b>	<b>Modalità concessione contributo</b>
<b>Servizio di baby sitting</b>	<b>L'INPS eroga, esclusivamente in via telematica, 600 euro in voucher</b> , dei quali l'interessata dovrà appropriarsi entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda.

**Servizi forniti da asili  
pubblici e privati**

Il contributo "asili nido", invece, **può essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto**, entro e non oltre il 31.7.2017, **da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'elenco pubblicato sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**